

ART. 2 APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p>Art. 2 - I Rappresentanti Federali Antidoping</p> <p>1. I Rappresentanti federali antidoping vengono nominati annualmente dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO per la selezione, la formazione e l'aggiornamento.</p> <p>2. Il provvedimento di nomina dei Rappresentanti antidoping viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.</p> <p>3. Su incarico della Commissione, i Rappresentanti federali antidoping effettuano tutte le operazioni intestate dal Regolamento e dalla presente Appendice ai “Rappresentanti federali – Accompagnatori” (di seguito indicati: Rappresentanti federali) ed a tal fine coadiuvano i “Responsabili dei controlli antidoping – DCO” (di seguito indicati: DCO) e collaborano con gli incaricati CONI-NADO per l'attività di competenza.</p> <p>4. Il Rappresentante Federale accede agli spogliatoi:</p> <p>a. almeno trenta minuti prima dell'inizio delle gare per le competizioni o per le fasi delle competizioni inserite nel “Piano di distribuzione dei controlli - TDP” (di seguito indicato: TDP) per le quali l'esecuzione del controllo antidoping non è prevista a campione;</p> <p>b. non prima dell'orario di previsto inizio della gara per tutte le competizioni inserite nel TDP, per le quali l'esecuzione del controllo antidoping è prevista a campione;</p>	<p>Art. 2 - I Rappresentanti Federali Antidoping</p> <p>1. I Rappresentanti federali antidoping vengono nominati ogni due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO per la selezione, la formazione e l'aggiornamento.</p> <p>2. INVARIATO.</p> <p>3. INVARIATO.</p> <p>4. INVARIATO</p>

ART. 2 APPENDICE F.I.G.C. ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

<p>5. Il DCO ed il Rappresentante federale verificano la rispondenza del locale per le attività antidoping ai requisiti di dotazione previsti nel Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla Società ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario.</p> <p>6. La Società ospitante deve garantire al DCO, al Rappresentante federale ed agli incaricati CONI-NADO la possibilità di accedere e permanere eventualmente a bordo campo per la esecuzione di tutte le attività agli Stessi deputate.</p> <p>7. Ai DCO, in qualità di incaricati della sessione di prelievo ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento Antidoping, competono le decisioni in tutte quelle situazioni che, eventualmente, non trovino un puntuale riscontro nel Regolamento e nella presente Appendice, come, ad esempio, nel caso di controlli fuori competizione o in competizioni non inserite nel TDP, quando il CONI – NADO abbia disposto l'intervento dei Rappresentanti federali.</p>	<p>5. INVARIATO.</p> <p>6. INVARIATO.</p> <p>7. INVARIATO.</p>
---	--